

POLIZZA N. 119/180561098

CONTRAENTE: CAMPI-CASSA DI ASSISTENZA MUTUA TRA GLI PSICOLOGI ITALIANI
SEDE: VIALE MAZZINI 114/b - 00195 ROMA
PARTITA IVA: 04935711004

Decorrenza: dalle ore 24.00 del 15.5.2022

Scadenza: alle ore 24.00 del 15.5.2023

Premessa: la Cassa di Assistenza Mutua tra gli Psicologi Italiani (d'ora in poi Campi) ha stipulato con UnipolSai Spa la presente polizza collettiva per dare ai propri associati (iscritti all'Albo degli Psicologi) la possibilità di aderire all'assicurazione per la **Responsabilità Civile per Fatti della Vita Privata**.

Le condizioni di seguito riportate annullano e sostituiscono quelle di cui al fascicolo informativo modello 7099 ED. 01/07/2014.

GLOSSARIO

Assicurato: soggetto il cui interesse è protetto dall'Assicurazione.

Assicurazione: contratto di assicurazione, come definito dall'Art. 1882 del Codice Civile, e/o la garanzia prestata con il contratto.

Contraente: il soggetto che stipula l'Assicurazione, assumendosene i relativi obblighi tra i quali è preminente il pagamento del Premio.

Cose: oggetti materiali e animali.

Familiari: le persone risultanti dallo stato di famiglia dell'Assicurato e/o che convivono in modo continuativo con l'assicurato stesso, nonché i figli minorenni di quest'ultimo anche se non conviventi, esclusi i Lavoratori domestici.

Franchigia: la parte di danno, espressa in cifra fissa, che rimane a carico dell'Assicurato. Qualora nel contratto siano previsti importi massimi di Indennizzo/Risarcimento, si procede alla liquidazione sottraendo la Franchigia al Danno accertato prima di applicare a quest'ultimo i suddetti limiti.

Indennizzo/Risarcimento: somma dovuta dalla Società in caso di Sinistro.

Lavoratore domestico: colui che presta un'attività lavorativa per le necessità della vita familiare dell'Assicurato come, ad esempio: colf, assistente familiare, baby-sitter, governante ecc.

Polizza: il documento che prova l'Assicurazione, ai sensi dell'articolo 1888 del Codice Civile.

Premio: somma dovuta dal Contraente alla Società come corrispettivo dell'Assicurazione.

Sinistro: il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'Assicurazione.

Società: l'impresa assicuratrice, UnipolSai Assicurazioni S.p.A.

Somma Assicurata/Massimale: la somma indicata in Polizza che rappresenta il limite massimo di Indennizzo/ Risarcimento in caso di Sinistro.

Sport Professionistici: quelli svolti in maniera continuativa nell'ambito di discipline regolamentate dal CONI per le quali è prevista remunerazione in denaro e/o contributo di qualunque natura derivante da obbligo contrattuale sottoscritto tra le Parti e che costituisca fonte principale di reddito per l'Assicurato.

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

La Società, entro il Massimale e nei limiti indicati in Polizza, tiene indenne l'Assicurato della somma (capitali, interessi, spese) che questi deve risarcire, se civilmente responsabile ai sensi di legge, per i danni involontariamente causati a terzi per morte, lesioni personali, danneggiamenti a cose in relazione ai fatti della vita privata.

Si intendono compresi, a titolo esemplificativo e non limitativo, i danni derivanti da:

Fatti relativi alla vita di tutti i giorni

- a) la conduzione delle Abitazioni e il loro Contenuto, compresa la manutenzione ordinaria. Qualora la conduzione sia riferita alla singola porzione di un fabbricato condominiale o plurifamiliare, l'Assicurazione comprende anche la responsabilità per le parti comuni ma esclusivamente per la quota di competenza dell'Assicurato;
- b) lo spargimento d'acqua e altri liquidi, anche se conseguente a rottura accidentale di apparecchi e macchine ad uso domestico;
- c) la caduta di antenne o parabole radio telericeventi;
- d) l'intossicazione o l'avvelenamento causati da cibi o bevande preparati o somministrati dall'Assicurato;
- e) la proprietà, il possesso e l'uso di veicoli non soggetti all'assicurazione obbligatoria secondo le vigenti disposizioni di legge, quali velocipedi anche a pedalata assistita, carrozzine per disabili, golf cars;
- f) in qualità di trasportato su veicoli o natanti di proprietà altrui;
- g) la guida, con patente scaduta, di veicoli a motore e natanti di proprietà dell'Assicurato, limitatamente all'azione di rivalsa dell'assicuratore del veicolo stesso;
- h) la guida di veicoli di terzi qualora la validità della patente di guida risulti sospesa per aver omesso di richiederne il rinnovo. La presente garanzia opera limitatamente all'azione di rivalsa dell'assicuratore del veicolo, purché entro 180 giorni dal Sinistro venga rinnovata la relativa abilitazione a condurre.

Fatti relativi alla famiglia e ai figli

- a) i figli minorenni dell'Assicurato e altre persone delle quali l'Assicurato deve rispondere a norma di legge, anche quando gli stessi sono affidati temporaneamente a persone non conviventi. Nel caso in cui l'affidamento a terzi venga fatto a titolo gratuito e di cortesia la garanzia copre anche la responsabilità civile delle persone cui vengono affidati i figli minori dell'Assicurato per la sorveglianza/ vigilanza momentanea;
- i) i minori temporaneamente affidati all'Assicurato;
- j) la partecipazione dell'Assicurato, in qualità di genitore, ad attività scolastiche dei figli, come gite, manifestazioni sportive e ricreative autorizzate dalla scuola;
- k) i figli minorenni dell'Assicurato, privi dei requisiti previsti dalla legge, alla guida di veicoli a motore o natanti. La garanzia è estesa alla guida di veicoli a motore che trasportino illecitamente persone da parte dei figli minorenni in possesso dei requisiti previsti dalle legge. La garanzia vale anche per l'azione di regresso eventualmente svolta dall'assicuratore della Responsabilità civile auto. In ogni caso la garanzia opera a condizione che la guida di veicoli a motore o natanti o il trasporto illecito di persone avvengano all'insaputa dei genitori;
- l) la proprietà, il possesso, l'uso o la custodia di animali. E' compresa la responsabilità delle persone che abbiano per conto dell'Assicurato temporaneamente ed occasionalmente in uso,

consegna o custodia gli animali a titolo gratuito e di cortesia. Sono compresi i cani a rischio potenziale elevato iscritti nel registro dei Servizi veterinari ai sensi dell'Ordinanza del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali pubblicata il 23/03/2009 e successive modifiche e integrazioni. Relativamente ai cani a rischio potenziale elevato iscritti nel registro dei Servizi veterinari ai sensi dell'Ordinanza del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali pubblicata il 23/03/2009 e successive modifiche e integrazioni, il pagamento del Risarcimento sarà effettuato con l'applicazione di una Franchigia di € 250,00; per ogni altro animale il pagamento del Risarcimento sarà effettuato con l'applicazione di una Franchigia di € 100,00. Le previste Franchigie si applicano ai soli danni a cose qualora non siano operanti ulteriori franchigie di polizza.

Fatti relativi al tempo libero

- a) la partecipazione ad attività sociali e di volontariato limitatamente alla responsabilità personale, con esclusione delle attività sanitarie;
- m) la pratica di sport, compresa la partecipazione a gare o raduni, svolti sia individualmente che in squadra a livello non professionistico e senza alcuna forma di remunerazione di natura ricorrente (in denaro), salvo i rimborsi delle spese sostenute;
- n) la pratica di attività svolte nel tempo libero non a scopo di lucro, come il bricolage, il giardinaggio, la pesca, il modellismo (anche a motore purché praticato in conformità alle norme tecniche di impiego), compresa la proprietà il possesso e l'uso di droni, quando gli stessi siano utilizzati a scopo ludico e ricreativo ed esclusivamente in modalità VLOS (a vista) senza l'ausilio di dispositivi ottici e/o elettronici, ad un'altitudine massima di 120 metri e siano rispettate tutte le distanze di volo da persone e cose alle quali l'Assicurato deve attenersi in rispetto alle normative vigenti al momento del Sinistro. Limitatamente ai droni, i danni da interruzione o sospensione, totale o parziale, di attività industriali, commerciali, di servizio, agricole, nonché dell'utilizzo di beni, solo se conseguenti a Sinistro indennizzabile a termini di polizza sono garantiti fino ad un massimo risarcimento di €200.000,00.
- o) la proprietà, il possesso e l'uso di attrezzature sportive e ludiche nonché giocattoli anche a motore;
- p) la proprietà, il possesso, l'uso o la navigazione di natanti (di lunghezza massima non superiore a 10 metri) con o senza motore non soggetti all'assicurazione obbligatoria secondo le vigenti disposizioni di legge, comprese le lesioni ai terzi trasportati;
- q) l'uso di camere d'albergo o di analoghe strutture;
- r) la proprietà, il possesso, l'uso e la custodia di armi per scopo di difesa, tiro a segno, tiro a volo e pesca subacquea, a condizione che l'Assicurato sia in regola con le leggi vigenti al momento del Sinistro.
- s) i danni conseguenti ad inquinamento accidentale dell'aria, dell'acqua o del suolo. La garanzia è prestata fino al raggiungimento del 20% del Massimale indicato in Polizza per Sinistro.
- t) i danni da interruzione o sospensione, totale o parziale, di attività industriali, commerciali, di servizio, agricole, nonché dell'utilizzo di beni, solo se conseguenti a Sinistro indennizzabile a termini di Polizza. La garanzia è prestata fino al raggiungimento del 20% del Massimale indicato in Polizza per Sinistro.

Validità territoriale

La garanzia opera in tutto il mondo.

Quando il Contraente trasferisce la propria residenza all'estero, la stessa cessa di avere validità alla fine dell'Annualità assicurativa. Relativamente agli USA, Canada e Messico, restano esclusi i risarcimenti a carattere punitivo e/o sanzionatorio.

Persone non considerate “terzi”

Non sono considerati terzi:

- a) l'Assicurato e i suoi Familiari;
- u) i Lavoratori domestici, in occasione dello svolgimento della loro attività;
- v) quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, i soci a responsabilità illimitata, l'amministratore e i loro Familiari;
- w) quando l'Assicurato non sia una persona fisica, le società che rispetto all'Assicurato stesso siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate, ai sensi dell'articolo 2359 del Codice Civile e gli amministratori delle stesse.

Esclusioni

L'Assicurazione non comprende i danni:

- a) causati da atti dolosi dell'Assicurato, salvo se compiuti da persone delle quali debba rispondere per legge;
- x) da Furto o Rapina;
- y) alle cose altrui derivanti da Incendio, fumo, Esplosione e Scoppio di cose dell'Assicurato o da lui detenute;
- z) alle cose in consegna o custodia o che l'Assicurato detenga a qualsiasi titolo;
- aa) conseguenti all'esercizio di attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e comunque retribuite;
- bb) derivanti dallo svolgimento di stage e tirocini presso enti pubblici o privati;
- cc) danni fisici subiti dai lavoratori domestici durante lo svolgimento delle loro attività nonché le malattie professionali contratte dagli stessi;
- dd) derivanti dalla proprietà, possesso e uso di veicoli e natanti a motore soggetti all'assicurazione obbligatoria secondo le vigenti disposizioni di legge, salvo quanto previsto alle lettere f), g), h) “Fatti relativi alla vita di tutti i giorni” e lettera d) “Fatti relativi alla famiglia e ai figli”;
- ee) derivanti dalla proprietà, possesso e uso di aeromobili, ultraleggeri, deltaplani e dalla pratica di parapendio;
- ff) derivanti dalla partecipazione a gare, competizioni e relativi allenamenti di tutti gli sport svolti a livello professionistico o con forme di remunerazione di natura ricorrente in denaro, salvo i rimborsi delle spese sostenute;
- gg) derivanti da lavori di manutenzione straordinaria, ampliamento, sopraelevazione o demolizione;
- hh) relativamente alla garanzia conduzione delle Abitazioni di cui ai “fatti relativi alla vita di tutti i giorni” l'eventuale maggiore onere derivante da obblighi solidali con gli altri condòmini per quanto attiene le parti comuni;
- ii) da umidità o stillicidio, da insalubrità dei Locali;
- jj) derivanti dall'esercizio dell'attività venatoria;
- kk) derivanti dalla proprietà ed uso di esplosivi e/o sostanze radioattive;
- ll) derivanti dalla presenza, uso, contaminazione, estrazione, manipolazione, lavorazione, vendita, distribuzione e/o stoccaggio di amianto e/o di prodotti contenenti amianto;
- mm) conseguenti o derivanti dall'emissione o generazione di onde e campi elettromagnetici;
- nn) derivanti da prodotti geneticamente modificati;
- oo) derivanti da inquinamento, salvo quanto previsto alla lettera h) "Fatti relativi al tempo libero".

Decorrenza dell'Assicurazione

L'Assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in Polizza, se il Premio o la prima rata di Premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. Se il Contraente non paga il Premio o le rate di Premio successive, l'Assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei Premi scaduti, ai sensi dell'articolo 1901 del Codice Civile.

Proroga del contratto

Il contratto è prorogato per un Anno e così successivamente se è stipulato con tacito rinnovo e in mancanza di disdetta comunicata da una delle parti almeno 30 giorni prima della scadenza dell'Assicurazione con lettera raccomandata, mediante fax oppure mediante PEC (posta elettronica certificata), se l'Assicurato o Contraente ne è in possesso, diretta all'Agenzia alla quale è assegnata la Polizza o alla Direzione della Società.

Prova e durata dell'assicurazione

Per ciascun Assicurato l'assicurazione decorre dalle ore 24.00 del giorno del versamento del premio alla Contraente Campi come risultante dall'attestato di copertura dalla stessa rilasciato all'Assicurato. La Contraente su richiesta della Compagnia dovrà fornire l'evidenza del versamento del premio risultante dai libri contabili.

Per ciascun Assicurato la garanzia termina alle ore 24.00 del giorno di scadenza della presente polizza.

In caso rinnovo della presente polizza qualora l'Assicurato voglia rinnovare la copertura dovrà versare il premio entro quindici giorni dalla scadenza, come risultante dall'attestato di copertura.

Recesso in caso di Sinistro

Dopo ogni Sinistro, e fino al sessantesimo giorno dal pagamento o rifiuto dell'Indennizzo, ciascuna delle Parti può recedere dall'Assicurazione dandone preventiva comunicazione scritta all'altra Parte. La relativa comunicazione, effettuata con lettera raccomandata, mediante fax oppure mediante PEC (posta elettronica certificata) se l'Assicurato o Contraente ne è in possesso, diventa efficace:

- dopo 30 giorni dalla data di invio quale risultante dal timbro postale se spedita dalla Società;
- dalla data del timbro postale o del rapporto fax o della PEC se inviata dal Contraente.

Pagamento del Premio

I Premi devono essere pagati presso l'intermediario al quale è assegnata l'Assicurazione oppure alla Società. Gli oneri fiscali relativi all'Assicurazione sono a carico del Contraente.

Franchigia

Le garanzie sono prestate con una franchigia fissa di € 250.00

Massimale e Premio

Massimale: € 1.000.000

Premio annuo lordo: € 25

Regolazione premio

La Contraente entro quindici giorni dalla scadenza del periodo di assicurazione deve inviare alla Compagnia l'elenco degli Assicurati entrati in garanzia nel periodo di assicurazione.

La Compagnia provvede ad emettere apposita appendice di regolazione del premio per il saldo dovuto. La Contraente deve versare il premio di regolazione entro 15 giorni dal ricevimento dell'appendice.

Modifiche dell'Assicurazione

Le eventuali modifiche dell'Assicurazione devono essere provate per iscritto.

Forma delle comunicazioni

Tutte le comunicazioni alle quali l'Assicurato, il Contraente e la Società sono tenuti devono essere fatte con lettera raccomandata, mediante fax oppure mediante PEC (posta elettronica certificata) se l'Assicurato o il Contraente ne è in possesso, diretta all'Agenzia alla quale è assegnata la Polizza o alla Direzione della Società.

Assicurazioni obbligatorie

La presente Assicurazione non è sostitutiva di eventuali Assicurazioni obbligatorie per legge ma opera in aggiunta ad esse.

Altre assicurazioni

Il Contraente e/o l'Assicurato non sono tenuti a dichiarare alla Società l'eventuale esistenza o la successiva stipulazione, presso altri assicuratori, di assicurazioni riguardanti lo stesso Rischio e le medesime garanzie assicurate con il presente contratto.

Foro competente

Per ogni controversia il foro competente è quello del luogo di residenza o domicilio elettivo del Contraente o dell'Assicurato oppure quello della sua sede legale se persona giuridica o associazione.

Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

IN CASO DI SINISTRO

Denuncia del Sinistro e obblighi del Contraente o dell'Assicurato

In caso di Sinistro il Contraente o l'Assicurato deve:

- fare quanto è possibile per evitare o diminuire il danno;
- comunicare per iscritto all'Agenzia alla quale è assegnata la Polizza o alla Direzione della Società la data, ora e luogo dell'evento, la causa presumibile che lo ha determinato, le sue conseguenze immediatamente note, le modalità di accadimento e l'importo approssimativo del danno, entro 10 giorni dalla data dell'avvenimento o dal momento in cui ne sono venuti a conoscenza, nonché nome e domicilio delle persone danneggiate e degli eventuali testimoni del Sinistro;
- anticipare i contenuti della comunicazione scritta con una comunicazione fax o e-mail diretta all'Agenzia alla quale è assegnata la Polizza o alla Direzione della Società, in caso di Sinistro grave o di lesioni gravi a persona o decessi;

- comunicare tempestivamente le notizie, richieste od azioni avanzate, relativamente al Sinistro, dall'infortunato, dal danneggiato o dagli aventi diritto, adoperandosi per l'acquisizione di ogni elemento utile.

Gestione delle vertenze e spese di difesa

La Società assume a nome dell'Assicurato la gestione delle vertenze, avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso e con facoltà di designare legali, periti, consulenti o tecnici:

- in sede stragiudiziale e in sede giudiziale civile, fino alla definizione del danno;
- in sede giudiziale penale fino alla conclusione del grado del procedimento in corso al momento della definizione del danno. Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato entro il limite di un importo pari al quarto del Massimale assicurato indicato in Polizza. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite tra la Società e il Contraente e/o Assicurato in proporzione del rispettivo interesse. La Società non riconosce le spese sostenute dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende né delle spese di giustizia penale. L'Assicurato è tenuto a comparire personalmente in giudizio nei casi in cui le leggi lo prevedano o la Società lo richieda.

Pagamento del Sinistro

Verificata l'operatività della garanzia assicurativa e accertato e quantificato il danno risarcibile, la Società si impegna a pagare l'importo dovuto nei 30 giorni successivi a quello in cui è conclusa l'istruttoria del Sinistro.

CLAUSOLA BROKER

Il Contraente dichiara di avvalersi, per la gestione e l'esecuzione della presente polizza - ivi compreso il pagamento dei premi - dell'assistenza e della consulenza del broker B.I.A. srl. Brokeraggio Italiano Assicurativo. Pertanto, a parziale deroga delle norme che regolano l'assicurazione, il Contraente e la Società si danno reciprocamente atto che ogni comunicazione inerente l'esecuzione della presente polizza – con la sola eccezione di quelle riguardanti la cessazione del rapporto assicurativo – dovrà essere trasmessa dall'una all'altra parte, unicamente per il tramite del broker.

Per effetto di tale pattuizione ogni comunicazione fatta alla Società dal Broker, in nome e per conto del Contraente, si intenderà come fatta da quest'ultimo e, parimenti, ogni comunicazione inviata dalla Società al Broker si intenderà come fatta al Contraente. Non viene meno la facoltà della Contraente di corrispondere direttamente i premi o di formulare comunicazioni direttamente alla compagnia.

Il Broker invierà alla Società delegataria, a mezzo telefax o e-mail le relative comunicazioni d'incasso e la Società riterrà valida agli effetti della copertura assicurativa la data di spedizione risultante dalla data di invio del telefax o della e-mail.

Roma, 15.05.2022

IL CONTRAENTE

LA SOCIETA'
UnipolSai Assicurazioni Spa